

(N. 277)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO e VENANZETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1979

Modifica alla composizione della Commissione prevista dall'articolo 79 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 79 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa alla istituzione del Servizio sanitario nazionale, prevede una Commissione composta da dieci deputati e dieci senatori per l'esame e la valutazione dei decreti relativi alle deleghe al Governo previste dalla legge.

Nel pieno rispetto dei principi democratici essenziali di rappresentanza delle minoranze, la legge prevede espressamente che i dieci deputati e i dieci senatori debbono essere nominati in rappresentanza proporzionale dei gruppi politici presenti in Parlamento.

Il meccanismo di applicazione della legge, tuttavia, ha portato ad una adeguata par-

tecipazione dei partiti maggiori ma alla esclusione di diversi gruppi minori.

Tale esclusione non può essere accettata in linea di principio. E tanto meno può essere accolta in sede di completamento della legge di riforma sanitaria, perchè si tratta di una riforma che andrà ad incidere profondamente sul tessuto sociale del Paese, per cui tutte le forze politiche, e quindi anche le minoranze, debbono avere la possibilità di esprimere il proprio parere.

Si ritiene pertanto necessario che la norma dell'articolo 79 della legge n. 833 venga modificata limitatamente alla composizione della Commissione, aumentandone il numero e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo politico.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive modificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita Commissione composta da 15 senatori e 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento ».